



CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

MANUTENTIVO, DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE

ORDINANZA N° 143 DEL 05/10/2015

OGGETTO: intervento di messa in sicurezza "PORTO TURISTICO DI AMANTEA"

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 17/09/2015 si è svolta, presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia e alla presenza in particolare del C.F. (CP) Capo Compartimento Marittimo – Donato Zito della Direzione Marittima di Reggio Calabria – Il Direttore dell’Agenzia del Demanio Dott. Tancredi - Dr. Vampo e ing. Barone Ufficio Genio Civile OO.MM. – l’Ing. Spadafora dell’Autorità di Bacino Regionale – Monica Sabatino Sindaco di Amantea, una riunione tecnica/Amministrativa al fine di esaminare la problematica del porto turistico di Amantea con particolare riguardo al titolo di occupazione demaniale e alla riscossione delle indennità dovute per il periodo d’occupazione pregressa;
- il comandante ha chiesto agli intervenuti ad esaminare gli aspetti tecnici della struttura Portuale;
- l’ing. Tancredi dell’agenzia del demanio fa presente che riguardo agli aspetti relativi al collaudo tecnico Amministrativo fa presente che ponendosi il DPR N° 509/97 in posizione subordinata rispetto al D.Lgs 112/98 rientrano nella sfera di funzioni attribuiti all’Ente Regionale;
- Il CC Zito fa presente che tale problematica è comune ad altre realtà regionali e in particolare per quanto riguarda le competenze tecniche e gli adempimenti previsti dal DPR 509/97. A tal proposito si esprime per conto della Direzione Marittima di Reggio Calabria sollecitare la Regione Calabria affinché dia specifiche direttive alle Amministrazioni comunali in merito,
- L’ing. Barone dell’ufficio genio Civile OO.PP. MM fa presente che questo è esercibile a condizione che venga posto un piano di manutenzione e di monitoraggio del porto; evidenzia che il comune di Amantea ha effettuato tutte le verifiche statiche richieste;
- L’ing. Spadafora in merito alla problematica del PAI si richiama alla nota prot. 0236901 del 03/08/2015 indirizzata al comune di Amantea: “ esprime *parere favorevole per gli interventi di sistemazione idraulica*, come da progetto presentato dal comune di Amantea con particolare riferimento presso lo sbocco a mare a monte dell’area portuale cioè in DX del fosso vena delle Garrette;

Preso atto che :

- l’Ente provincia ha comunicato che l’intervento sopra richiamato: - *messa in sicurezza dell’Area Portuale tratto finale: “Vena delle Garrette” - non risulta ricadere su aree intestate al Demanio dello Stato – ramo acque e pertanto non risulta di sua competenza;*
- La Corte Suprema di Cassazione:
 - che il sequestro all’epoca operato dalla procura doveva essere subordinato al pericolo della libera disponibilità del Bene; magistratura in merito ;
 - la non illiceità dell’occupazione del porto da parte del comune di Amantea in quanto di fatto non sottraeva l’area alla fruizione collettiva;
 - la gestione della struttura portuale da parte del comune di Amantea non era da ritenersi “*arbitraria*”
 - il non ritenere lo stato di pericolo per l’incolumità pubblica del porto ai sensi dell’art. 1161 C.N. in quanto non lo ha ritenuto sussistente, almeno nell’attuale

Visti:



- **L'Atto Unico di Collaudo Amministrativo** del 24/04/2002 a firma di: Ing. Giovanni Angotti, geologo Bruno Furina, Ing. Vincenzo Romeo, Ing. Viola Francesco;
- **Il Collaudo** Statico delle opere a firma del prof. ing. Luca Sanpaolesi del 20/09/2007 per conto del Dr. Angotti riguardo un procedimento penale già archiviato;
- **il verbale** di riunione del **03/10/2007 promosso dalla Regione Calabria Settore 2 Dipartimento OO.PP.** riguardo le problematiche tecnico –amministrative del porto Turistico di Amantea, con i Rappresentanti della Capitaneria di porto, Genio Civile Opere Marittime di Reggio Calabria e l'ufficio tecnico di Amantea al fine della consegna e messa in esercizio del porto alle condizioni di:
 - Verifica Statica e la definizioni dei carichi ammissibili sulle varie strutture del porto;
 - Verifica e la definizioni della resistenza a trazione delle bitte del porto;
 - Ottenimento di un finanziamento di 300.000 euro per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del porto prima della suddetta consegna.
- **L'ordinanza** N° 15/2002 di regolamentazione il transito e l'ormeggio delle unità che fruiscono del porto;

Considerato che:

- in data 12/06/2009 con nota N° 9668 questo Ente comunicava di aver proceduto a:
 - a by-passare parte della sabbia accumulatasi a nord del molo di sopraflutto;
 - al disinsabbiamento dell'imboccatura con approfondimento delle quote batimetriche;
 - ad effettuare le prove di verifica statica delle banchine;
 - che sono stati messi,altresi, in sicurezza i pontili galleggianti con la sostituzione delle catene d'ancoraggio ai corpi morti, le prove e la verifica statica ;
 - a ripristino del molo di sottoflutto;


e **quindi avendo ottemperato a tutte le prescrizioni richieste** di cui al verbale del 03/10/2007 promosso dalla Regione Calabria Settore 2 Dipartimento OO.PP., con formale notifica, rappresentava che l'ente alla luce di quanto sopra richiamato avrebbe provveduto all'apertura del porto per giorno 19/06/2009;

- in data 25/06/2015 con propria Ordinanza, la N° 82/10, la Capitaneria di Porto di Vibo dava il consenso dell'accesso al porto dei natanti alla luce del sopralluogo congiunto con l'Ufficio tecnico opere marittime;

Preso atto:

- Che la Corte Suprema di Cassazione a disposto a tutti gli effetti il dissequestro della struttura portuale, quindi di fatto consentendone il libero uso da parte del comune ai fini di una fruizione collettiva nell' uso pubblico;
- che da uno studio idrologico/idraulico riguardo alla messa in sicurezza del Fosso Vena delle Garrette (zona PAI R4), richiesto ai fini del collaudo dell'opera portuale da rendersi ai sensi della legge 509/2007 art. 8, studio non necessario trattandosi di opera realizzata prima dell'adozione del PAI, è opportuno, a titolo precauzionale e di buon senso, attenzionare la foce del fosso torrentizio in questione con opportuna opera a salvaguarda della struttura portuale;

Ritenuto doversi procedere nell'immediato, alla luce di quanto sopra riportato, ad un intervento urgente di messa in sicurezza, attraverso interventi, lavori, opere provvisorie e di mitigazione, nella more della realizzazione dell'opera definitiva così come autorizzata dall'Autorità di Bacino Regionale, allo sbocco a Mare del Torrente Vena delle Garrette;



Visto l'art. 54 DLgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'art. 50 comma 5, del Testo unico degli Enti locali d.lgs. n° 267/2000;

Visto l'art. 10 del D.P.R. n° 54711955

Visti gli artt. 4, 673 e 617 del Codice Penale;

Visto gli artt. 1130 e 1135 del Codice Civile,

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

1. che L'Ufficio Tecnico Manutentivo e di Protezione Civile con personale e imprese del settore si attivi attraverso interventi, opere provvisoriale ad un intervento di mitigazione dello scarico fluviale in corrispondenza della foce del torrente "Vena delle Garrette"
2. predisposizioni di opere provvisoriale a valle del porto turistico in corrispondenza del molo di sottoflutto al fine della sicurezza dello pera portuale da eventuali scarichi di piena del torrente di che trattasi;
3. Divieto di balneazione e sosta fino alla distanza di ml 100,00 dall'asse della foce attuale del torrente " Vena delle Garrette" nella direzione Sud del territorio di Amantea;
4. Che la foce del suddetto torrente sia posto a continuo e costante monitoraggio giornaliero in tutte le situazioni di allerta meteo indicate per il comune di Amantea;
5. all'Ufficio Tecnico Comunale: Ufficio Lavori Pubblici di attivarsi agli atti propedeutici e consequenziali successivi riguardo alla realizzazione dell'opera di mitigazione del rischio alla luce del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino (nota prot. N°0126090 del 22/04/2015) in merito allo studio idrologico ed idraulico si attivavano per le determinazioni consequenziali successive;

AVVERTE

- a. L'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza comporterà segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del C.P.;
- b. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 gg dalla notifica della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti della L. 1034 /71 ovvero entro 120 gg dalla notifica della presente, al Presidente della Repubblica, nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del DPR 24.11.71 n. 1199.
- c. che ai sensi dell'art. 650 c.p. ,dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00";


AVVERTE ALTRESÌ

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Catanzaro entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o entro centoventi giorni dalla medesima data con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

- A. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale;
- B. La trasmissione del presente provvedimento a:
 - al responsabile del settore Ambiente Protezione Civile;
 - al responsabile del settore Lavori Pubblici;
 - Alla delegazione di Spiaggia
 - al Comandante della Polizia Municipale;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Amantea
- C. La trasmissione della presente Ordinanza alla prefettura di Cosenza in relazione al disposto dell'art. 54 del T.U.E.L. D.Lgs. nr. 267/2000;

Il Resp. Settore
Ing. Domenico



Il Sindaco
D.r Monica Sabatino

Città di Amantea (Provincia di Cosenza)	
Pubblicazione all'Albo Pretorio	
N° Reg.	672
Dal	26 OTT. 2015
Al	21 OTT. 2015

